



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NAPOLI

E

### ASSOCIAZIONE GIOVENTU' CATTOLICA (ASSO.GIO.CA)

#### CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

ART. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000, n. 274, e ART. 2 DM 26.3.2001

ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 n. 67 e DM n. 88 dell'8.6.2015

L'anno 2020 il 14 dicembre in Napoli, tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Elisabetta Garzo, Presidente del Tribunale di Napoli, giusta la delega di cui alla seguente premessa e **ASSOCIAZIONE GIOVENTU' CATTOLICA (ASSO.GIO.CA)** (che di seguito chiamato semplicemente "Ente") in persona del legale rappresentante **GIOVANNI WURZBURGER**

#### Premesso

- che a norma dell'art. 54 del D. Lvo 28 Agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D. Lgs 274/2000 e relative convenzioni;
- che in base all'art. 73 comma 5 bis D.P.R. 309 del 1990, inserito dell'art. 4 bis, comma 1 lett. g) del DL. 30 Dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006, n. 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e



si stipula:

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dott.ssa Elisabetta Garzo, Presidente del Tribunale ordinario di Napoli, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e ASSOCIAZIONE GIOVENTU' CATTOLICA (ASSO.GIO.CA) (di seguito chiamato "Ente") codice fiscale **941695406331**, con sede legale in Napoli Prov.Na, Via/P.zza Piazza Sant'Eligio n°3 CAP 80133, tel. **081 19254713**, e-mail [presidente@assogioca.org](mailto:presidente@assogioca.org) nella persona del legale rappresentante, GIOVANNI WURZBURGER nato a Napoli, prov. Na, il 24/04/1968, codice fiscale **WRZGNN68D24F839I**, residente a Napoli Prov. Na, Corso Arnaldo Lucci 45

#### Art.1

##### Attività da Svolgere

L'Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.

A tal proposito l'Ente specifica che tali attività, in conformità con quanto previsto dall'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, si svolgeranno nei seguenti possibili ambiti:

##### Per quanto attiene ai condannati:

- prestazioni di lavoro ATTIVITA' NON RETRIBUITA' A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'
- attività in favore dei minori che partecipano alle attività di recupero scolastico e laboratoriale, ad attività sportive ; attività di manutenzione e tutela della flora e dell'ambiente ( fra cui il recupero del giardino degli scalzi)
- Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

##### Per quanto attiene agli ammessi alla prova:

- Prestazioni di lavoro per finalità sociali ATTIVITA' SOCIOASSISTENZIALI, RIGENERAZIONE URBANA, CURA DEL VERDE: in particolare attività in favore dei minori che partecipano alle attività di recupero scolastico e laboratoriale, ad attività sportive ; attività di manutenzione e tutela della flora e dell'ambiente ( fra cui il recupero del giardino degli scalzi)
- Prestazioni di lavoro di pubblica utilità inerenti la specifica competenza e professionalità del soggetto.

In ogni caso il numero massimo di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che l'ente è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a complessivamente

##### 5 unità.

L'Ente dichiara che tale unità saranno impegnate in prestazioni di lavoro in attività di PUBBLICA UTILITA'

L'Ente dichiara la propria disponibilità all'accoglienza delle persone ammesse al lavoro di pubblica utilità presso le seguenti strutture:

- PIAZZA SANT'ELIGIO N°3
- VICO LUNGO SANT'AGOSTINO DEGLI SCALZI N° 6
- PIAZZA MERCATO 99/100

della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'ammesso alla prova, da trasmettersi all'UEPE competente. I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall'Ente nell'atto denominato "Accordo individuale".

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'ente garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicura, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 8, nonché dai DPCM e dalle Ordinanze regionali in vigore. Inoltre, l'ente si impegna, finché durerà l'emergenza epidemiologica, a fare utilizzare i presidi sanitari di protezione, al rispetto del distanziamento sociale e delle misure di prevenzione imposte a livello nazionale e regionale, al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID 19.

Il soggetto impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a farne uso secondo le istruzioni fornite dall'ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla norma vigente.

L'ente si impegna altresì a che gli ammessi al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tale servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5**

##### **Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali**

È fatto divieto all'ente di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente, per l'attività in parola ed a valere per gli assegnati, solo l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 6**

##### **Relazioni sul lavoro svolto**

### **Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, direzione generale degli affari penali, e per la pubblicazione sul sito web negli elenchi degli enti convenzionati.

Napoli, 14 dicembre 2020

**Il Responsabile dell'Ente**

**GIOVANNI WURZBURGER**

Firmato digitalmente da

**Giovanni Wurzburger**

**CN = Wurzburger**

**Giovanni**

**C = IT**

**Il Presidente del Tribunale**

**Dott.ssa Elisabetta Garzo**